

Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2019, n. 7-263

Attuazione art. 1 del D.M. 3 giugno 2019 n. 5932 in attuazione dell'art. 10 ter del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44 2019 "Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) n.1307/2013" - Provvedimenti.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che l'art. 7 della L.R. 10/2011, come sostituito dall'art. 39, comma 3 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), stabilisce quanto segue:

1. la Regione istituisce un aiuto, nell'ambito del regime de minimis, di cui al Reg. (CE) 1535/2007, avente lo scopo di erogare alle aziende agricole anticipazioni finanziarie, da calcolarsi sulla base dei futuri contributi relativi al Regime di Pagamento Unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Reg. (CE) 73/2009;
2. la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, definisce con proprio atto l'entità e le modalità dell'aiuto di cui al comma 1, per la cui attuazione è incaricata l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).

Richiamato il Reg. (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (ex Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

richiamato inoltre il Reg. (CE) n. 1306/2013.

Preso atto che

- l'art. 1 del D.M. 3 giugno 2019 n. 5932 in attuazione dell'art. 10 ter del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44 ha stabilito che gli Organismi pagatori riconosciuti possono disporre l'anticipazione fino al 50% dei contributi relativi al Regime di Pagamento Unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Reg. (CE) 73/2009, nel rispetto dei principi e delle regole di cui al Reg. CE 1290/2005 e al Reg. CE 1122/09 mediante la corresponsione della stessa entro il 31 luglio 2019.

- per causa di forza maggiore sono state escluse da Arpea dal pagamento dell'anticipo nazionale le domande di 107 beneficiari per la somma di € 1.055839 a causa di un problema tecnico avvenuto durante l'elaborazione causato dalla mancata connessione al database CSI il 15 luglio tra le 5:15 e le 5:21 del mattino nota CSI prot. 14952 del 05.09.2019.

-il motivo di esclusione dall'anticipo finanziario non dipende da cause oggettive di esclusione delle imprese (che ne avrebbero avuto quindi diritto) ma da un inconveniente tecnico prodotto nell'ambito dei lavori dell'in-house regionale.

Ritenuto che

- è indispensabile evitare le gravi ricadute sull'economia delle 107 imprese agricole ed agroindustriali piemontesi che la mancata erogazione di tali anticipazioni potrebbero provocare.

Preso atto, inoltre che

- non ponendo concreto rimedio al disguido tecnico si produrrebbe una discriminazione finanziaria per le 107 aziende in questione.

- Arpea erogherà quindi con i fondi nazionali messi a disposizione da AGEA anche successivamente al 31 luglio 2019 gli anticipi ai beneficiari esclusi erroneamente.

- gli anticipi di cui sopra saranno recuperati sugli aiuti da ricevere dai soggetti beneficiari per la Domanda Unica di Pagamento – campagna 2019. Il recupero di tali anticipi avverrà a partire dal 16/10/2019.

- tale provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale.

Visto l'art. 1 della L.R. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della L.R. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della L.R. 9/2007, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

Atteso che all'ARPEA sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all'Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.

Ritenuto necessario precisare che, nell'eventualità in cui il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo non ritenesse l'aiuto concesso rientrate nelle previsioni del dell'art. 1 del D.M. 3 giugno 2019 n. 5932 in attuazione dell'art. 10 ter del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44 2019, l'aiuto derivante al beneficiario è da considerarsi, erogato ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), aiuto in regime de minimis ai sensi Reg. (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (ex Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007) e che pertanto è da verificarsi da parte di ARPEA quanto previsto all'art. 3, comma 2 di tale regolamento per quanto riguarda il massimale degli aiuti che possono essere concessi nell'arco dei tre anni fiscali, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (ex Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007).

Sentita la Commissione Consiliare permanente 3°, competente per materia, in data 11.09.2019 che ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di prendere atto che per causa di forza maggiore (mancata connessione al database CSI il 15 luglio tra le 5:15 e le 5:21 del mattino) Arpea provvederà ad erogare, con fondi statali, successivamente al 31/7/2019 a 107 beneficiari la somma di € 1.055.839 a titolo di anticipazione

fino al 50% dei contributi relativi al Regime di Pagamento Unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Reg. (CE) 73/2009, nel rispetto dei principi e delle regole di cui al Reg. CE 1290/2005 e al Reg. CE 1122/09 ai sensi del decreto dell'art. 1 del D.M. 3 giugno 2019 n. 5932 in attuazione dell'art. 10 ter del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44.

2. di stabilire che, nell'eventualità in cui il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo non ritenesse l'aiuto concesso rientrante nelle previsioni dell'art. 1 del D.M. 3 giugno 2019 n. 5932 in attuazione dell'art. 10 ter del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44 2019, l'aiuto derivante al beneficiario è da considerarsi, erogato ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), aiuto in regime de minimis ai sensi Reg. (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (ex Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007) e che pertanto è da verificarsi da parte di ARPEA quanto previsto all'art. 3, comma 2 di tale regolamento per quanto riguarda il massimale degli aiuti che possono essere concessi nell'arco dei tre anni fiscali, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (ex Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007).

3. di prendere atto che tale provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)